



Il Decreto 25 novembre 2015 sull'eradicazione della scrapie classica ovina

Dott.ssa Perrotta Maria Gabriella

mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938

Teramo 5 ottobre 2016

NUOVO PSG: DM 25.11.2015 (G.U. il 27. Gennaio 2016 n.21.)

MOD. 18 U.G.
 MODULARI
 SALUTE - 18



MOD. 18 U.G.

Ministero della Salute

«*Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della Proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale*»

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144;

Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione;

Vista la decisione n. 1990/424/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 224 del 18 agosto 1990;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1991, recante «Norme per la profilassi di malattie animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1991 concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1991, n. 193;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999, recante «Norme per la profilassi della scrapie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 recante "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalite Spongiforme Bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000, n. 59;

DECRETA:

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. E' fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di predisporre i Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, secondo i criteri e le modalità contenuti negli allegati I, II e III.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
 - b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
 - c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
 - d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;

Art. 5
(Disposizioni Finali)

1. Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004 è abrogato.
2. L'articolo 4, lettere a), b) e c) e l'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999 sono abrogati.
3. L'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 è abrogato.

4. Gli allegati I, II e III del presente decreto possono essere modificati o sostituiti con decreto dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute in attuazione di regolamenti europei, in funzione delle accertate evidenze scientifiche, alla luce dell'evoluzione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio effettuata dal Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 NOV. 2015

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)

Attuazione...situazione!

Il DM 25.11.2015 Art. 2

Punto 1 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano redigono o modificano il Piano di selezione genetica e **lo rendono attuativo** nell'ambito del proprio territorio, **entro 6 mesi** dalla entrata in vigore del presente decreto (27-01-2016 Scadenza 27 Luglio 2016).

Punto 3 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il Piano, **ai fini dell'approvazione**, alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

...situazione!

Sono stati valutati e approvati 19 Piani regionali/provinciali su 21



DM 25.11.2015: in pillole

- **Obbligatorietà** di adesione anche per le **greggi commerciali** oltre che per quelle iscritte a libro genealogico o registro anagrafico
- **Genotipizzazione della linea maschile ovvero:** i maschi in età riproduttiva inclusi gli agnelli e gli agnelloni; i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta, i capi maschi di nuova introduzione
- **Identificazione individuale prima delle analisi di genotipizzazione** con identificativo univoco (14 caratteri: IT +12 caratteri numerici) e **Registrazione in BDN.**
- **Impiego di soli montoni omozigoti resistenti** nel più breve tempo possibile
- **Le femmine,** potranno essere genotipizzate solo se appartenenti a razze con basso livello di resistenza o a rischio di estinzione e ai gruppi di monta autorizzati.
- **Divieto introduzione o vendita di riproduttori maschi suscettibili** E' consentito, l'utilizzo di arieti suscettibili (NO VRQ), ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG).

DM 25.11.2015: in pillole



- **Condizioni particolari potranno essere adottate per i riproduttori maschi suscettibili (NO VRQ)** solo se appartenenti alle razze in via di estinzione
- **Gli animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia** sono esclusi, dall'obbligo del piano di selezione genetica
- **Obbligo dell'allevatore:** mantenere aggiornata la BDN e il registro di stalla
- **Il dato di genotipizzazione diventa a tutti gli effetti un dato sanitario:** lo inserisce in BDN solo il veterinario ufficiale
- **L'animale deve essere scaricato ad ogni macellazione:** dal responsabile dello stabilimento
- **Gli IZZSS o Laboratori autorizzati (LGS e Agris)** dovranno emettere r.d.p. entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione
- **Il dato di genotipizzazione deve essere comunicato agli allevatori** nel più breve tempo possibile; non oltre i 20 giorni dal prelievo

QUALCHE SPIEGAZIONE SU

- GARANZIA DI TRACCIABILITA

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE



- FAVORIRE LA DISSEMINAZIONE DEI RIPRODUTTORI RESISTENTI

ELIMINAZIONE OBBLIGATORIA



- RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE O CON BASSE LIVELLI DI RESISTENZA

UTILIZZO DEI SOGGETTI SUSCETTIBILI



- MANTENERE I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

PROMISCUITA'



- CAMBIANO

LIVELLI DI CERTIFICAZIONE



- UNIFORMAZIONE

OBBLIGHI IZZSS



IIZZSS: OBBLIGHI

Ciascun laboratorio impegnato negli esami di genotipizzazione a partire dalla data di emanazione del Decreto regionale (approvato MIN SAL) dovrà

- avere attestata la corrispondenza ai punti gestionali e tecnici della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005 e altra norma vigente, ed avere in essere le metodiche accreditate

- aver partecipato e superato positivamente le prove di ring test condotte dall' Istituto Superiore di Sanità, e/o sanato eventuali N.C. rilevate.

Tracciabilità



La registrazione è imprescindibile per l'attuazione del piano (Reg. 999/2001, Allegato VII, Parte 3, punto 1)

Prima dell'analisi di genotipizzazione l'animale dovrà essere identificato univocamente e registrato.

DIAGRAMMA: ID Registrazione e Genotipizzazione

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI e I^a FASE DI REGISTRAZIONE IN BDN

Allevatore richiede in numero per tatuaggio o marchio auricolare

Serviz. Vet assegna i codici

Il codice univoco viene stampato o tatuato

GREGGI COMMERCIALI

GREGGI ISCRITTE AL L.G.

Prelievo per esame di Genotipizzazione

Da

ASSONAPA o Serv. Vet.

Serv. Vet.

Il Servizio veterinario deputato alla vigilanza sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, può decidere, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'ASSONAPA, di svolgere il campionamento per la genotipizzazione per scrapie.

Analisi di genotipizzazione

Lab. LGS o AGRIS o IIZZSS

Lab. IIZZSS

r.d.p. a

SERV. VET ASL, REGIONI, ASSONAPA, ALLEVATORE

CONCLUSIONE REGISTRAZIONE in BDN (identificativo elettronico)

TUTTO PIU' SEMPLICE CON LA PIANIFICAZIONE

SANAN : Genotipizzazione degli ovicaprini.

Tramite in sistema informativo SANAN, i soggetti istituzionali (servizi veterinari), possono:

Gestire le attività di **programmazione dei prelievi** per la selezione genetica negli allevamenti esclusivamente di ovini, aziende miste (ovini e caprini) e anche dei soli caprini (per le “Attività di genotipizzazione dei caprini ai fini del controllo scrapie”), in base alla seguente associazione piano/motivi:

Specie selezionabile	Definizione del Piano di Profilassi	Codice Motivo su Modello	Descrizione Motivo del Prelievo
Ovini	GENOTIPIZZAZIONE DI OVINI O CAPRINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI	P	Genotipizzazione del PIANO di selezione genetica degli OVINI
Caprini	GENOTIPIZZAZIONE DI OVINI O CAPRINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI	P	Genotipizzazione del PIANO conoscitivo per la selezione genetica nei CAPRINI
Ovini e caprini	GENOTIPIZZAZIONE DI OVINI O CAPRINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI	F	Genotipizzazione di OVINI o CAPRINI in azienda FOCOLAIO ufficiale di Scrapie
Ovini	GENOTIPIZZAZIONE DI OVINI O CAPRINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI	V	Genotipizzazione di OVINI maschi o femmine del campione casuale di VERIFICA del piano nazionale
Ovini	GENOTIPIZZAZIONE DI OVINI O CAPRINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI	C	Genotipizzazione di OVINI in caso di CONTENZIOSO

IMPORTANZA DELLE REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE E GENOTIPO

OLTRE AL MOTIVO SANITARIO E TRACCIBILITA'

ANCHE FINANZIARIO

Legame sanitario e finanziario


Ministero dell'Agricoltura
D.M del 18 Nov 2014

Art 22:

..beneficiano del premio gli animali (le agnelle da rimonta) che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti sensibili alla scrapie;

Art 22 comma3:

.. e che dimostrano il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento



Ministero della Salute
D.M. 25 Novembre 2015

Nell'ultimo

Visto l'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2014, n. 295;

MiPAAF: pubblicazione del D.M del 18 Nov '14

..i requisiti per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento

- o **L'adesione** ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie
- o **L'esclusione** dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili alla scrapie
- o **La registrazione** in BDN delle categorie oggetto del premio (agnelle)
- o **L'attestazione di paternità** delle categorie oggetto del premio, rispetto agli arieti omozigoti resistenti.
- o **Utilizzazione** in maniera continuativa ed esclusiva di arieti di genotipo ARR/ARR .

Eliminazione obbligatoria

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti **ma non per questo gli ovini maschi che non presentino almeno un allele ARR devono essere obbligatoriamente ELIMINATI**, questi possono essere utilizzati in caso di allevamenti con femmine autorizzate in gruppi di monta

Quindi eliminazione sicuramente per:

Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ

Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori *(Riproduttori suscettibili: assenza allele ARR)*

Il divieto assoluto per i maschi suscettibili rimane confinato all'introduzione o vendita come riproduttori

**DIFFERENZE
D'IMPIEGO DEI SOGGETTI SUSCETTIBILI O ETEROZIGOTI (NO VRQ)**

Impiego dei soggetti suscettibili o eterozigoti (NO VRQ)

Bisogna distinguere tra soggetti maschi suscettibili o eterozigoti

- 1) già presenti in allevamento o ottenuti da rimonta interna e
- 2) quelli delle razze a rischio di estinzione o con basso livello di resistenza

ARIETI già presenti in allevamento e ottenuti da rimonta interna

Gli arieti suscettibili (diversi dai VRQ) possono essere utilizzati per un periodo transitorio di 3 anni

Gli arieti resistenti eterozigoti possono essere per un periodo transitorio di 5 anni (esteso a 7 anni nel caso di capi appartenenti iscritti a LG o RA).

Questi arieti non possono essere venduti o movimentati come animali da vita e durante tale periodo transitorio e non è possibile l'iscrizione al LG per beneficiare di un periodo superiore a quello indicato.

Impiego dei soggetti suscettibili o eterozigoti (NO VRQ)

Razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione riconosciute

E' consentito l'uso e le movimentazione purché...

si accoppino con femmine certificate come eterozigoti od omozigoti di gruppi di monta autorizzati

le movimentazioni (acquisto o vendita) **si realizzino massimo per 3 anni**

l'utilizzo per la monta avvenga per un **massimo di 7 anni**.

E dove...

Dopo i primi 5 anni è comunque fatto obbligo che **almeno il 50%** dei maschi utilizzati **per la monta** sia **eterozigote od omozigote** per l'allele **ARR**.

Dopo 7 anni, è fatto obbligo di utilizzare **per la monta** **soltanto montoni eterozigoti o omozigoti** resistenti,

Dopo 10 anni è consentito **soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti** resistenti

Le condizioni specifiche verranno determinate dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015.

Ridefinizioni livelli : SANAN e BDN

Le certificazioni sanitarie in base ai nuovi livelli (definiti nel DM25/11/2015), sono state modificate nel seguente modo:

LIVELLO I -> LIVELLO I (ex LIVELLO I previsto nel DM 17/12/2004) greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;

LIVELLO II -> LIVELLO IIa (ex LIVELLO II previsto nel DM 17/12/2004) greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;

LIVELLO III -> LIVELLO IIb (ex LIVELLO III previsto nel DM 17/12/2004) greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;

LIVELLO IV -> LIVELLO III (ex LIVELLO IV previsto nel DM 17/12/2004) greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;

LIVELLO V -> LIVELLO IV (ex LIVELLO V previsto nel DM 17/12/2004) greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Stampa delle certificazioni

Tramite l'accesso al sistema informativo veterinario dopo selezione della specifica funzione potrà essere acquisito il certificato

Promiscuità



In caso di monticazione, pascolo condiviso temporaneo o permanente, di fiere, o altre situazioni similari, la promiscuità si può realizzare se si tratta solo di femmine



nel caso di presenza di maschio in età riproduttiva, questi devono derivare da greggi con livello certificazioni di **IIb**

Sempre possibile


per i soggetti resistenti



Nel caso in cui due o più greggi differenti afferiscano allo stesso codice aziendale, e pertanto sussistano tra gli animali condizioni di promiscuità, a tutte le greggi deve essere attribuito il livello di certificazione più basso. Uno stesso livello di certificazione caratterizzerà l'intera azienda zootecnica.

TRACCIABILITA' DELL' ATTIVITA'

Flusso dati



I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

TRA I PICCOLI RUMINANTI ANCHE I CAPRINI

Tutti sapete che...

La scrapie colpisce sia gli ovini che i caprini e si manifesta con modalità molto simili

PER GLI OVINI : è stata individuata e riconosciuta una suscettibilità/resistenza legata all' assenza ARR/presenza ARR

PER I CAPRINI :è stata individuata a livello scientifico una suscettibilità/resistenza genetica riconducibile all'allele K222 **ma ancora non riconosciuta**

Attualmente il Regolamento prevede in caso di FOCOLAIO:

PER GLI OVINI: eliminazione degli animali su base selettiva

PER I CAPRINI : Abbattimento indiscriminato di tutti I CAPI

Piano/studio per la conoscenza genetica sulle capre

L'ITALIA...per non farsi trovare impreparata...

Sta lavorando sulla selezione genetica anche nelle CAPRE.

- 1) Si è iniziato con un piano di campionamento dei capi in caso di focolai (nota Minsal 12139 del 06.06.2013)
- 2) Si è messo in piedi un progetto che prevede la genotipizzazione di tutti i maschi degli allevamenti nazionali per la verifica della sua diffusione nell'ambito degli allevamenti italiani (n.13771-07/06/2016 n. 15403-27/06/2016)
- 3) Si è inoltrato, con nota Ministero della salute n.31753 del 23.12.2015, alla Commissione UE la richiesta di modifica del regolamento (CE) 999/2001

Chiarimento:

La reg.Sardegna invia all'IZS Sardegna

la reg. Calabria e Sicilia invia all'IZS della Sicilia

Tutte le altre Regioni invia a IZSPLV

*A tutti Voi dedico il futuro successo italiano di un lavoro
condiviso*

GRAZIE

*«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è un successo».*

Henry Ford